

COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI

Provincia di Caltanissetta

Regolamento Comunale dei Servizi Socio- Assistenziali

Richiamato il regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35/93 e successive modifiche e integrazioni allo stesso apportate; considerate le molteplici innovazioni, le modifiche legislative repentine e i sostanziali tagli da parte della Regione Siciliana si rende necessario al fine di realizzare e uniformare i criteri di erogazione dei servizi sottoporre al consiglio comunale l'approvazione di un nuovo regolamento.

Il presente schema di regolamento alla proposta di delibera si prefigge il raggiungimento di un duplice scopo: procedere ad un riordino normativo delle funzioni assistenziali di competenza del comune e definire tutti i criteri operativi che mettono l'ente locale, istituzionalmente detentore di tali funzioni, nelle condizioni di provvedervi.

Gli interventi assistenziali previsti dal presente schema di regolamento sono finalizzati a garantire al cittadino, in stato di bisogno, mezzi di sussistenza adeguati al fine di risolvere gravi situazioni esistenziali carenti sotto il profilo reddituale ed economico.

Gli interventi sono rivolti a cittadini e nuclei famigliari residenti nel comune da almeno un anno e che versano in condizioni di disagio.

Il comune si fa carico delle seguenti forme di assistenza:

1. ricovero minori, anziani e disabili mentali;
2. assistenza economica continuativa, temporanea e straordinaria;
3. contributi economici per le spese di trasporto sociale. Assistenza alle persone in situazioni di handicap o affette da malattie invalidanti temporanee o permanenti.

Tali forme di assistenza saranno erogate e mantenute previa disponibilità finanziaria del comune stesso.

Schema di Regolamento Comunale dei Servizi Socio Assistenziali

RICOVERI PER MINORI, ANZIANI E DISABILI MENTALI

Art. 1

Ricovero minori

Tale intervento va attuato nei confronti di minori per i quali l'Autorità Giudiziaria competente abbia disposto l'inserimento presso idonea struttura.

Si esplica attraverso l'adozione di provvedimenti di ricovero presso enti iscritti all'albo regionale di cui all'art. 26 LR 22/ 86, con i quali si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'assessorato Regionale alla Famiglia con decreto presidenziale del 4 giugno 1996.

L'assunzione degli oneri delle rette di mantenimento, con pernottamento o a carattere diurno, sono a totale carico del Comune, con l'applicazione di parametri fissati di volta in volta dal suddetto Assessorato Regionale,

Eventuali successive disposizioni modificative ed integrative dovranno ritenersi automaticamente recepite.

Art. 2

Ricovero anziani

Viene adottato nei confronti di anziani, residenti nel comune da oltre un anno, non autonomi o la cui famiglia non sia più in grado di assicurare adeguata assistenza, in presenza dei requisiti di urgenza e nel rispetto delle vigenti disposizioni, anche con riguardo alla compartecipazione degli utenti al costo del servizio in rapporto alla propria condizione economica.

Il servizio si applica attraverso il ricovero dell'anziano presso Enti di assistenza iscritti all'albo regionale di cui all'art. 26 LR 22/ 86 con i quali si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'assessorato Regionale EELL con decreto presidenziale del 4 giugno 1996.

Per ogni ricovero il comune corrisponderà all'istituto una retta giornaliera nella misura stabilita dalla Regione Siciliana.

Nel caso in cui il ricoverando sia titolare di redditi il Comune corrisponderà la differenza tra l'importo della retta e l'ammontare del reddito posseduto decurtato del 20%, che resterà all'utente per le piccole spese personali.

Eventuali successive disposizioni modificative ed integrative dovranno ritenersi automaticamente recepite.

I soggetti che intendano beneficiare del presente servizio dovranno inoltrare domanda su apposito modulo, predisposto dall'ufficio servizi sociali, nel quale dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- dati anagrafici del richiedente e di tutti i componenti del suo nucleo familiare;
- reddito proprio complessivo di qualsiasi natura;
- attestazione ISEE
- certificato medico attestante la non autosufficienza.

Il Responsabile dei Servizi Sociali dovrà provvedere a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero dell'anziano alla competente Prefettura

Art. 3

Ricovero disabili mentali

Viene adottato nei confronti di disabili mentali dimessi da strutture sanitarie o segnalati dal Servizio Sanitario competente (DSM), qualora la famiglia di origine non esistesse o non fosse in grado di prendersi carico del familiare mentalmente disabile.

Il ricovero sarà quindi l'esito di un progetto predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali e condiviso con il richiedente, che potrà essere l'anziano/disabile stesso o, nel caso questi fosse impossibilitato, un familiare.

Il servizio si applica attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso enti regolarmente iscritti all'albo regionale per la specifica tipologia previsto dall'art. 26 LR n. 22/86.

Con detto ente si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione.

L'accesso a detto servizio potrà essere totalmente gratuito o con la compartecipazione dell'utente e sarà disciplinato dal DA n.867/s7 del 15/04/03.

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 4

Definizione

Per assistenza economica s'intende l'intervento assistenziale in favore di persone o di nuclei familiari che versano in condizioni di estremo disagio economico.

L'assistenza economica è un servizio di base, le cui prestazioni vengono erogate attraverso piccole somme di denaro atte ad alleviare temporaneamente la situazione

di disagio a coloro che possiedano i requisiti di fatto previsti dal seguente regolamento.

L'erogazione di detta assistenza economica è subordinata dunque all'individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare, in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo stesso, e alla effettuazione di accertamenti e controlli dall'ufficio competente secondo i criteri previsti del seguente regolamento.

Inoltre tutte le forme di aiuto economico concesse dall'Amministrazione, ai sensi del presente regolamento, non fanno sorgere diritto di continuità per gli anni successivi, non sono cumulabili e possono essere concesse una sola volta in un anno compatibilmente con le risorse del bilancio comunale.

Art. 5

Criteri

Essendo l'assistenza economica un intervento atto a garantire a tutti i cittadini un livello minimo di sussistenza, si ritiene indispensabile definire dei criteri per l'erogazione dei contributi.

Si utilizzerà come strumento base per la valutazione dei nuclei familiari bisognosi il modello ISEE.

Se il reddito equivarrà a "zero" il contributo concesso sarà fino ad un massimo di €500,00, qualora invece il modello ISEE presenti un "reddito minimo" cioè un tetto massimo di €3600,00, il contributo erogato sarà di un valore massimo di €250,00.

Quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità della corretta gestione della somma da erogare, in particolar modo quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per la sussistenza dei familiari a carico, si potrà preferire l'erogazione parziale o totale del contributo sotto forma di beni di prima necessità (buoni acquisto, generi alimentari e simili)

Art. 6

Destinatari dell'assistenza

Gli interventi assistenziali, secondo le modalità di cui al seguente regolamento, sono tutti rivolti ai cittadini singoli o nuclei familiari residenti nel territorio del Comune da almeno un anno e che si trovino in particolari condizioni e stato di bisogno.

Presentata la domanda, la stessa verrà istruita dal responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali ed esaminata dalla giunta municipale.

Non può essere beneficiario di interventi di assistenza economica chi sia proprietario di beni immobili produttivi di reddito, eccezione fatta per la casa di abitazione.

L'intervento è incompatibile con qualsiasi altra forma di assistenza erogata direttamente o indirettamente da altri organismi pubblici.

Art. 7

Determinazione del reddito

Alla determinazione del reddito del nucleo familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da:

- prestazioni di lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale;
- redditi patrimoniali;
- prestazioni previdenziali e/o assistenziali a qualunque titolo erogate, assegni familiari, assegni di mantenimento, indennità di accompagnamento, indennità di disoccupazione, rendite di qualsiasi natura godute dai componenti il nucleo familiare del richiedente anche se non assoggettabili IRPEF. Tutta la documentazione sopracitata potrà essere prodotta anche con autocertificazione

Per la documentazione del reddito dovranno essere acquisiti tutti gli atti dei quali sia possibile desumere in maniera certa le entrate complessive del nucleo familiare e nello specifico:

- attestazione ISEE;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, per ogni componente del nucleo familiare, e comprovante la situazione reddituale relativamente a quei redditi non soggetti a dichiarazione ai fini di attestazione ISEE

Art. 8

Assistenza economica temporanea

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile, per un periodo non superiore a mesi tre in un anno, ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti, tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente e il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo mensile è commisurata all'eccezionalità dell'evento, è finalizzata al superamento della situazione contingente ed è proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumo, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria.

Art. 9

Condizioni per l'erogazione

L'assistenza economica temporanea verrà erogata in presenza delle seguenti situazioni:

- a) in caso di decesso del soggetto che provvedeva al sostentamento di tutta la famiglia;
- b) in presenza di malattia di un componente il nucleo familiare tale da comportare un notevole esborso di denaro documentabile da ricevute e fatture mediche;

c) in favore delle famiglie bisognose dei detenuti o delle vittime delle vittime di delitto ove per effetto della carcerazione o dell'evento luttuoso siano venute meno le condizioni di sussistenza per l'intero nucleo familiare;

d) in ogni altro caso che abbia le caratteristiche di gravità come sopra elencato.

La richiesta deve essere presentata entro 3 mesi dal verificarsi dell'evento.

L'importo mensile dell'assistenza economica temporanea non potrà, in ogni caso, superare la somma di € 500,00.

Art. 10

Assistenza economica continuativa

Per assistenza economica continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile da erogare a nuclei familiari e/o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i propri bisogni primari.

Detto intervento è limitato al periodo necessario di reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato e comunque l'intervento è subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

L'erogazione dell'assistenza in forma continuativa decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, avrà durata trimestrale e sarà rinnovabile per massimo altri tre mesi nel corso dell'anno e interrompibile in qualunque momento qualora le condizioni del nucleo familiare siano variate o venga meno la disponibilità del bilancio comunale.

In ogni caso l'importo mensile di tale forma di assistenza non potrà superare la somma di € 200,00 e non potrà essere cumulabile con altre tipologie di intervento previste dal presente regolamento.

Art. 11

Assistenza economica straordinaria

Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista, eccezionale derivante da avvenimenti che mettono in crisi il nucleo familiare per cui necessita un intervento urgente.

L'eccezionale gravità della situazione deve essere comprovata da idonee certificazioni e viene determinata da:

- a) calamità naturali e/o perdita improvvisa dell'alloggio a causa di forze maggiori;
- b) sciagure automobilistiche.
- c) altri casi di grave entità valutate dall'Ufficio Servizi Sociali e dalla GM.

Tale contributo potrà essere concesso solo una volta durante l'arco dell'anno, per un importo massimo di €.500,00.

Art. 12

Assistenza delle persone in situazione di handicap e contributo per spese di trasporto sociale.

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione di un contributo economico in favore di cittadini in condizione di disabilità o affetti da malattie invalidanti temporanee o permanenti, residenti nel comune di Acquaviva Platani da almeno un anno.

Tale contributo ha lo scopo di sollevare il cittadino dalle spese sostenute per il servizio di trasporto, pubblico o privato, effettuato per soddisfare le necessità dovute alla cura, alla riabilitazione e all'accesso ai servizi di pubblica utilità.

Il contributo, nel caso specifico dei cittadini disabili, sarà riferito ai mezzi propri o del familiare che lo accompagna.

Ove possibile il comune tenterà di stipulare delle convenzioni con enti pubblici e privati regolarmente iscritti all'albo regionale per assicurare gratuitamente il trasporto e la riabilitazione in centri diurni a carattere ambulatoriale; in mancanza di tali convenzioni il comune, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, assicura il servizio di trasporto mediante rimborso delle spese di viaggio.

Art. 13

Beneficiari dell'intervento

Si può ottenere il contributo di compartecipazione alle spese di trasporto secondo la propria fascia di reddito e nella misura indicata nella tabella che segue:

FASCE ISEE

FASCIA	IMPORTO IN EURO	CONTRIBUTO
I	Reddito minimo sociale Fino a 5.142.67	Intero contributo
II	Incrementata rispetto alla I del 25% 5.142.67 a 6.428.34	75% del contributo
III	Incrementata rispetto alla I del 50% da 6.428.34 a 7.714.00	50% del contributo
IV	Incrementata rispetto alla I del 75% da 7.714.00 a 8.999.67	25% del contributo

I richiedenti aventi un reddito superiore a quello previsto nella quarta fascia non avranno diritto a nessun contributo per le spese sostenute.

In ogni caso la concessione del contributo non potrà superare l'importo massimo di

€ 1.500,00 per ogni anno solare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente.

La terapia della quale si necessita dovrà essere svolta nella struttura sanitaria idonea e più vicina al comune di Acquaviva Platani.

Qualora la terapia avvenga fuori della Regione Sicilia non verrà erogato alcun contributo, in quanto le spese sostenute sono a carico dell'S.S.R.

Art.14

Determinazione del contributo

- a) Nel caso di trasporto con mezzi pubblici la spesa dovrà essere documentata allegando alla richiesta i tagliandi dei biglietti e il contributo sarà erogato sulla base delle spese effettivamente sostenute;
- b) Nel caso di utilizzo di autovetture proprie o di propri familiari la spesa dovrà essere documentata allegando una dichiarazione del proprietario dell'autovettura utilizzata, i Km saranno calcolati in base alla tabella ACI di riferimento e il contributo sarà determinato sulla base di 1/5 del costo della benzina per km alla data della richiesta.

Per ottenere il contributo si dovrà presentare istanza presso l'ufficio servizi sociali allegando la seguente documentazione:

- generalità del richiedente;
- certificazione medica attestante che il richiedente necessita effettivamente di terapia presso uno specifico centro;
- certificazione rilasciata dalla struttura nella quale si evincano le effettive presenze dell'utente;
- certificazione ISEE in corso di validità corrente.
- tipo di trasporto per cui si chiede il contributo e indicazioni sul percorso effettuato.

- Certificazione ASL nella quale si attesta che non ha ricevuto alcun contributo.

Art. 15

Norme finali

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività dello stesso.

Sarà abrogato dalla stessa data ogni altro regolamento in materia socio assistenziale.

Il presente regolamento è soggetto a modifiche qualora sopraggiungano nuove disposizioni normative in materia.

Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alle normative nazionali e regionali.